

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“L. Spallanzani”

Castelfranco Emilia



REGOLAMENTO

DI

ISTITUTO

È molto singolare che tutta la natura, tutti i pianeti, debbano obbedire a leggi eterne e che possa esserci un piccolo animale, alto cinque piedi, che a dispetto di queste leggi possa agire a suo piacimento, seguendo solo il suo capriccio.

(Voltaire)

PREMESSA

La Scuola è luogo educativo e di formazione culturale e civile attraverso lo studio e il confronto democratico di tutte le sue componenti: studenti, genitori, docenti, personale non docente, dirigente scolastico.

Pertanto il presente Regolamento, adottato dal Consiglio di Istituto in data 14/10/2016:

- è strumento di garanzia di diritti e doveri;
- si propone di sollecitare la partecipazione di tutte le componenti scolastiche per un corretto e proficuo funzionamento dell'Istituto, nel rispetto dei principi di libertà e democrazia sanciti dalla 'Costituzione della Repubblica Italiana';
- recepisce i contenuti dello 'Statuto delle Studentesse e degli Studenti' (Decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 24 giugno 1998 e successive modifiche ed integrazioni);
- è conforme ai principi e alle norme del 'Regolamento delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche' (Decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 10 ottobre 1996) modificato e integrato dal 'Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni Scolastiche' (Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999 e successive modifiche ed integrazioni);
- è parte integrante del 'Piano Triennale dell'Offerta Formativa' (PTOF) e contribuisce alla sua piena attuazione.

Il presente Regolamento è pubblicato nel sito web della scuola (www.istas.mo.it).

All'atto dell'assunzione in servizio nell'Istituto, tutto il personale è tenuto a prendere visione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, alle quali dovrà attenersi nello svolgimento delle proprie funzioni.

All'atto dell'iscrizione a scuola genitori, studenti e istituzione scolastica sottoscrivono il 'Patto di Corresponsabilità', allegato al presente Regolamento.

Ciascuno, nel rispetto del ruolo che gli compete, deve impegnarsi a osservare e a fare osservare il presente Regolamento, riconoscendone il carattere vincolante.

SEZIONE I: VITA NELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

Art. 1 – Vigilanza sugli studenti	pag.	4
Art. 2 – Rispetto delle norme relative alla sicurezza nei posti di lavoro	pag.	4
Art. 3 – Divieto di fumare e di consumare bevande alcoliche	pag.	4
Art. 4 – Uso dei dispositivi elettronici personali	pag.	4
Art. 5 – Circolazione nell'area scolastica	pag.	5
Art. 6 – Intervallo	pag.	5

SEZIONE II: USO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

Art.7 – Uso dei laboratori didattici, della biblioteca e delle aule	pag.	5
Art. 8 – Utilizzo dei locali scolastici in orario non di lezione	pag.	6
Art. 9 – Uso delle fotocopiatrici	pag.	6
Art. 10 – Uso dei telefoni della scuola	pag.	6

SEZIONE III: FREQUENZA SCOLASTICA

Art. 11 – Frequenza	pag.	6
Art. 12 – Assenze, ingressi in ritardo e uscite anticipate	pag.	6
Art. 13 – Variazioni occasionali dell'orario delle lezioni	pag.	7
Art. 14 – Alunni che non si avvalgono dell'Insegnamento della Religione Cattolica	pag.	7

SEZIONE IV: ASSEMBLEE STUDENTESCHE

Art. 15 – Assemblea di classe	pag.	7
Art. 16 – Assemblea di Istituto	pag.	8
Art. 17 – Comitato studentesco	pag.	8

SEZIONE V: VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE

Art. 18 – Viaggi e visite di istruzione	pag.	8
---	------	---

SEZIONE VI: NORME DISCIPLINARI

Art. 19 – Sanzioni	pag.	9
Art. 20 – Procedure previste in caso di allontanamento dalla comunità scolastica	pag.	9
Art. 21 – Organo di garanzia	pag.	10
DISPOSIZIONI FINALI	pag.	10

SEZIONE I: VITA NELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

La scuola valorizza e promuove la crescita consapevole e responsabile dell'individuo all'interno di una comunità ordinata, non solo nella sua dimensione socio-economica, ma anche in quella culturale e politica.

Art. 1 – Vigilanza sugli studenti

1. Il docente della prima ora deve essere in aula almeno 5 minuti prima dell'orario di inizio della lezione e quello dell'ultima ora deve vigilare sull'uscita degli alunni.
2. È compito dei docenti vigilare affinché, nel corso delle lezioni e durante l'intervallo, non si verifichino situazioni che mettano in pericolo l'incolumità degli alunni o rechino danno alle attrezzature scolastiche. I docenti che devono cambiare classe si sposteranno nel minor tempo possibile, in modo che le classi restino senza vigilanza per un tempo minimo.
3. Il docente che, per improrogabili motivi, deve allontanarsi dall'aula avverte un collaboratore scolastico affinché vigili la classe per il tempo strettamente necessario.
4. I collaboratori scolastici, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti, hanno il compito di sorvegliare gli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle serre e negli spazi comuni; durante l'intervallo collaborano con i docenti per vigilare sul comportamento degli studenti. Se necessario, accompagnano gli alunni nel loro trasferimento dalla scuola alla palestra e assistono gli alunni portatori di handicap all'interno delle strutture scolastiche.

Art. 2 – Rispetto delle norme relative alla sicurezza nei posti di lavoro

1. Gli studenti e tutto il personale della scuola sono tenuti alla più scrupolosa osservanza delle norme di sicurezza relative all'uso degli spazi e delle attrezzature.
2. Tenuto conto della complessità dell'Istituto e la conseguente difficoltà di cogliere tempestivamente le situazioni di rischio, gli studenti e il personale sono tenuti a segnalare le situazioni e i comportamenti che possono compromettere la sicurezza delle persone.

Art. 3 – Divieto di fumare e di consumare bevande alcoliche

1. Ai sensi delle norme vigenti è vietato fumare, sigarette elettroniche comprese, in tutti i locali dell'Istituto nonché nelle aree cortilive all'interno del perimetro scolastico e nelle immediate vicinanze.
2. È vietato consumare bevande alcoliche all'interno del perimetro scolastico.

Art. 4 – Uso dei dispositivi elettronici personali

1. È vietato l'uso del telefono durante le lezioni.
2. Il telefono sarà ritirato agli studenti che contravverranno alla regola del comma precedente e consegnato al dirigente, o suo delegato, che provvederà alla restituzione in presenza di un genitore. Lo studente, inoltre, sarà sanzionato con una nota disciplinare.
3. Il dispositivo elettronico personale dello studente può essere usato a scopo didattico e di apprendimento, previo consenso del docente e solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della lezione.
4. Nei periodi di utilizzo del dispositivo personale come strumento didattico, questo non può essere utilizzato a scopo di comunicazione personale.
5. È vietato acquisire immagini, suoni e filmati nella comunità scolastica mediante qualsiasi dispositivo elettronico e trasmetterli tramite MMS o Internet o comunque divulgarli in altre forme. Tali comportamenti sono soggetti, oltre che a sanzioni disciplinari, alla normativa vigente sulla tutela della privacy.

Art. 5 – Circolazione nell'area scolastica

1. È proibita la circolazione di qualunque autoveicolo e motoveicolo all'interno del perimetro scolastico, fatta eccezione per i mezzi esplicitamente autorizzati e limitatamente al tempo strettamente necessario.
2. Gli studenti dovranno spegnere le proprie moto ed i ciclomotori prima di entrare nel cortile della scuola.

Art. 6 – Intervallo

1. Sono previsti due intervalli: uno tra la seconda e la terza ora della durata di 15 minuti e l'altro tra la quarta e la quinta ora della durata di 10 minuti.
2. L'intervallo è un'opportunità di riposo e ristoro, ma non devono venir meno le condizioni di sicurezza. Durante il primo intervallo gli studenti possono uscire dalle aule e circolare all'interno degli spazi comuni consentiti per ciascuna sede/plesso, con assoluto divieto di utilizzare spazi non destinati alla ricreazione e di uscire dal perimetro dell'Istituto. Gli spazi utilizzabili saranno stabiliti da apposita circolare per ogni sede.
3. I docenti, coadiuvati dai collaboratori scolastici, devono vigilare sul comportamento degli alunni, in modo da garantire l'ordinario svolgersi della ricreazione sia all'interno sia all'esterno degli edifici scolastici. Indipendentemente da quanto stabilito nel calendario di vigilanza predisposto all'inizio di ciascun anno scolastico tutto il personale docente e ATA è obbligato alla vigilanza dei minori.
4. Finito l'intervallo gli studenti devono essere già in classe per riprendere l'attività didattica; eventuali ritardi dovranno essere considerati come entrata in ritardo.
5. Durante il secondo intervallo gli studenti dovranno restare nelle rispettive aule o negli spazi immediatamente adiacenti. Non è consentito spostarsi da un piano all'altro, uscire dalle palazzine, recarsi nel cortile.
6. L'utilizzo delle macchine distributrici, di norma vietato durante le lezioni, prevede che la consumazione delle bevande avvenga sul posto e che i vuoti vengano depositati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.
7. Non è in alcun modo consentito uscire dall'aula durante il cambio d'ora.

SEZIONE II: USO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

La scuola tutela dall'incuria gli spazi di formazione e apprendimento in cui opera lo studente al fine di favorirne una crescita positiva, ordinata, consapevole.

Art.7 – Uso dei laboratori didattici, della biblioteca e delle aule

1. I locali e le attrezzature scolastiche appartengono a tutti e da tutti devono essere rispettati e conservati per il regolare svolgimento delle lezioni.
2. L'accesso ai laboratori è regolamentato dalle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, laddove previsto, è fatto obbligo l'uso della divisa e/o dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per tutti coloro che vi accedono.
3. I laboratori preposti alle trasformazioni e alle lavorazioni di prodotti agroalimentari sono altresì disciplinati dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare e di sicurezza pubblica. In particolare non è consentito l'utilizzo di anelli, piercing, braccialetti, trucchi, smalti, ecc. Gli allievi e il personale dell'indirizzo 'Enogastronomico' sono tenuti ad avere i capelli corti o raccolti in apposita cuffia e la barba rasata.
4. Durante gli spostamenti gli studenti non devono recare disturbo al regolare svolgimento delle attività didattiche.
5. La biblioteca e i laboratori normalmente sono aperti al mattino, durante le ore di lezione, compatibilmente con le disponibilità dei docenti e degli assistenti tecnici che devono prestare assistenza, ma potranno essere aperti anche nel pomeriggio a gruppi di studenti sotto la responsabilità di un docente.

6. Fatto salvo l'orario appositamente predisposto, è possibile prenotare l'accesso ai laboratori con almeno due giorni di anticipo.
7. Nel caso in cui venissero arrecati danni ai locali o alle attrezzature della scuola, i costi della riparazione verranno addebitati ai responsabili; nel caso in cui non fosse possibile individuarli, i costi saranno addebitati all'intera classe, o al gruppo di studenti coinvolti. L'obbligo del risarcimento non annulla l'eventuale sanzione disciplinare.

Art. 8 – Utilizzo dei locali scolastici in orario non di lezione

1. In orario non di lezione i locali scolastici possono essere utilizzati per attività didattiche connesse con lo svolgimento dei programmi, per attività integrative regolarmente approvate dai competenti organi collegiali, per assemblee autorizzate e per le attività relative alla Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione n. 133 del 3 aprile 1996.
2. Tutte le attività di cui sopra devono essere concordate con il referente del laboratorio o con il dirigente scolastico, o suo delegato, per l'organizzazione logistica.

Art. 9 – Uso delle fotocopiatrici

1. L'uso delle macchine fotocopiatrici a tessera è riservato a docenti e studenti.
2. I docenti, solo per la produzione di materiale didattico, in base alle risorse disponibili, hanno a disposizione tessere gratuite, in numero variabile in base alla disciplina e al numero delle classi.
3. L'accesso alle fotocopiatrici collocate presso gli uffici delle segreterie è consentito esclusivamente al personale di segreteria e ai collaboratori del dirigente scolastico.
4. I docenti per attività organizzative, previa autorizzazione del dirigente scolastico, possono richiedere fotocopie al personale ATA o ricevere apposite tessere.

Art. 10 – Uso dei telefoni della scuola

1. In caso di urgenza gli studenti possono contattare la famiglia, previa autorizzazione del docente, utilizzando i telefoni della scuola presso la portineria.
2. I docenti possono utilizzare i telefoni della scuola per contattare le famiglie degli alunni e per esigenze didattiche e/o organizzative.

SEZIONE III: FREQUENZA SCOLASTICA

La scuola tutela dall'incuria i tempi di formazione e apprendimento in cui opera lo studente al fine di favorirne una crescita positiva, ordinata, consapevole.

Art. 11 – Frequenza

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario scolastico personalizzato (Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 22 giugno 2009). Per casi eccezionali sono stabilite deroghe dal Collegio dei docenti.
2. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni sia al fine di un migliore apprendimento sia perché oggetto di valutazione, in quanto la frequenza è uno degli elementi che concorrono alla determinazione del credito scolastico e che influiscono sul voto di condotta.

Art. 12 – Assenze, ingressi in ritardo e uscite anticipate

1. Con l'adozione del registro di classe on line è responsabilità delle famiglie prendere visione della regolare frequenza alle lezioni dei propri figli, collegandosi al sito dell'Istituto, sezione registro elettronico, con le proprie credenziali.

2. Ritardi brevi (entro i 10 minuti), non abituali, potranno essere giustificati dal docente presente in classe con la sola annotazione sul registro di classe.
3. Ritardi maggiori di 10 minuti, comunque entro la fine della prima ora, saranno valutati e giustificati dal docente presente in classe con annotazione sul registro di classe dell'ora di ingresso. Per tale ritardo sarà computata un'ora di assenza.
4. Reiterati ritardi brevi entro i 10 minuti e ritardi entro la prima ora comporteranno la comunicazione alle famiglie ed eventuali sanzioni disciplinari.
5. Permessi di entrata in ritardo dopo la seconda ora sono concessi dal dirigente scolastico, o suo delegato, solo per seri e documentati motivi. Oltre la seconda ora non è più concesso, per nessun motivo, l'accesso al percorso scolastico che si svolge in aula.
6. Permessi di uscita anticipata saranno concessi dal dirigente scolastico, o suo delegato, solo per seri e documentati motivi. L'orario di uscita dovrà essere registrato sul registro di classe e saranno conteggiate le relative ore di assenza.
7. Per le uscite anticipate degli studenti minorenni è obbligatoria la presenza di un genitore, o suo delegato, salvo i casi espressamente autorizzati.
8. Gli studenti con particolari esigenze, che non hanno la possibilità di arrivare a scuola in orario o devono uscire in anticipo, su richiesta delle famiglia, possono chiedere una deroga all'orario di ingresso attraverso il rilascio di un apposito pass con l'indicazione del giorno/i e dell'orario di uscita/entrata.
9. Gli studenti pendolari che devono utilizzare mezzi pubblici in arrivo ritardato o in partenza anticipata rispetto all'orario scolastico, possono chiedere un permesso permanente di entrata posticipata/uscita anticipata che verrà concesso a condizione che l'entrata posticipata/uscita anticipata non superi i 30 minuti. In questi casi sarà rilasciato un apposito pass con l'indicazione del giorno/i e dell'orario di uscita/entrata.

Art. 13 – Variazioni occasionali dell'orario delle lezioni

Eventuali variazioni occasionali dell'orario delle lezioni per assemblee sindacali, scioperi del personale o altre cause imprevedibili saranno comunicate mediante avviso sul sito, al quale tutti sono obbligati a far riferimento.

Art. 14 – Alunni che non si avvalgono dell'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC)

1. Gli studenti che hanno scelto di non avvalersi dell'IRC durante l'ora stessa si recheranno nei locali loro assegnati dove il personale docente svolgerà le attività alternative di lezione.
2. Gli studenti che non si avvalgono dell'IRC, in caso di assenza del docente di alternativa, devono rimanere in classe con i compagni, sorvegliati dal docente IRC che li occuperà con altre attività.
3. Gli studenti che si avvalgono dell'IRC, in caso di assenza del docente di RC, seguiranno la lezione del docente di alternativa.

SEZIONE IV: ASSEMBLEE STUDENTESCHE

La scuola custodisce e garantisce la partecipazione alla vita della comunità scolastica e il confronto tra le sue componenti.

Art. 15 – Assemblea di classe

1. Durante le ore di lezione è consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese nei limiti di due ore della stessa giornata oppure di un'ora in due diverse giornate.
2. La richiesta, completa dell'ordine del giorno, sottoscritta dai rappresentanti degli studenti, con la firma per accettazione degli insegnanti interessati e del dirigente scolastico, o suo delegato, deve essere presentata

in segreteria per l'approvazione almeno cinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento, sul modulo appositamente predisposto.

3. Gli studenti sono tenuti a redigere regolare verbale dell'assemblea e a consegnarlo al coordinatore di classe.
4. Il docente ha l'obbligo di vigilare sull'assemblea, nelle forme ritenute più opportune, rendendosi disponibile ad aiutare per la compilazione del verbale.
5. Nel caso di svolgimento disordinato l'assemblea viene interrotta e si riprende lo svolgimento regolare delle lezioni. Durante l'assemblea di classe agli alunni non è consentito allontanarsi dall'aula.

Art. 16 – Assemblea di Istituto

1. Previa riunione dei rappresentanti di Istituto con tutti i rappresentanti di classe per concordare l'ordine del giorno, può essere tenuta un'assemblea di Istituto non più di una volta al mese nei locali interni alla scuola, secondo modalità concordate di volta in volta con l'Ufficio di presidenza.
2. La richiesta di assemblea, riportante l'ordine del giorno e le modalità di svolgimento, deve essere inoltrata all'Ufficio di presidenza con almeno 10 giorni di anticipo sulla data di effettuazione.
3. Durante l'assemblea gli insegnanti in orario sono tenuti alla vigilanza.

Art. 17 – Comitato studentesco

Il comitato studentesco, costituito da tutti i rappresentanti di istituto e di classe eletti, può chiedere di riunirsi in preparazione di attività o assemblee.

SEZIONE V: VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE

La scuola custodisce e garantisce la partecipazione alla vita della società civile e l'esplorazione curiosa e attenta del territorio.

Art. 18 – Viaggi e visite di istruzione

1. I viaggi e le visite di istruzione, oltre a rappresentare un momento ludico e di socializzazione, rispondono a precise finalità didattiche ed educative. Spetta pertanto ai Consigli di classe fissarne la meta secondo finalità culturali concordate.
2. I viaggi proposti dovranno rientrare nella programmazione annuale delle discipline coinvolte e devono essere oggetto di un apposito progetto didattico. Pertanto le proposte di viaggio dovranno essere presentate e approvate dai Consigli di classe.
3. Gli studenti sono tenuti a rispettare le comuni norme disciplinari e le regole specifiche fissate dai docenti accompagnatori; gli atteggiamenti non in linea saranno puniti.
4. Al fine di garantire la valenza didattica ed educativa del viaggio di istruzione, questo non verrà autorizzato nel caso di partecipazione inferiore al 75% della classe. I predetti limiti non si applicano per i viaggi che prevedono scambi in famiglia e progetti particolari debitamente documentati.
5. Di norma, per motivi organizzativi ed economici, i Consigli di classe devono concordare progetti e mete condivisi.
6. I viaggi potranno svolgersi nel corso di tutto l'anno scolastico ad eccezione dell'ultimo mese di lezione.

SEZIONE VI: NORME DISCIPLINARI

Non c'è libertà senza responsabilità.

Art. 19 – Sanzioni

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e vengono posti in essere con l'obiettivo di migliorare il senso di responsabilità e di appartenenza alla comunità scolastica.
2. Le sanzioni disciplinari si ispirano a principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. In caso di atti o comportamenti di rilevanza penale o amministrativa che comportino l'applicazione di una sanzione, il dirigente scolastico, contestualmente alla denuncia alle autorità, informa tempestivamente la famiglia e il Consiglio di classe.
6. Le sanzioni possono riguardare la violazione di doveri quali:
 - frequenza regolare, adempimenti burocratici, impegno, regole di corretta convivenza;
 - rispetto di tutte le persone con le quali l'alunno interagisce (docenti, personale non docente, studenti e personale esterno alla scuola) e rispetto dell'istituzione scolastica;
 - rispetto e corretta utilizzazione dell'ambiente scolastico delle attrezzature e degli arredi nonché dei beni di proprietà altrui e di osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza;
 - osservanza del presente Regolamento e del 'Patto di Corresponsabilità'.
7. Le sanzioni disciplinari, indipendentemente dal risarcimento economico, comunque dovuto, possono essere:
 - richiamo scritto (annotato dal docente sul registro elettronico nella sezione 'Richiami');
 - nota disciplinare (annotata dal docente sul registro nella sezione 'Note disciplinari');
 - allontanamento dall'attività didattica;
 - esclusione temporanea da attività ricreative, associative, partecipative o inerenti alle attività inter, para o extrascolastiche;
 - allontanamento dalla comunità scolastica.

Art. 20 – Procedure previste in caso di allontanamento dalla comunità scolastica

1. Il Consiglio di classe, acquisiti tutti gli elementi, si riunisce per deliberare l'eventuale sanzione disciplinare da adottare. Il provvedimento deve essere motivato, verbalizzato sul registro dei verbali del Consiglio di classe e comunicato in forma scritta alla famiglia.
2. In casi particolari il dirigente scolastico, dopo aver ascoltato le motivazioni dello studente e dopo aver informato la famiglia, può procedere a un provvedimento immediato di allontanamento, in attesa di convocare il Consiglio di classe. Contestualmente il coordinatore invita i genitori dell'allievo a presentare le proprie giustificazioni.
3. L'Organo competente ad irrogare la sanzione disciplinare può offrire allo studente la possibilità di sostituire la sanzione punitiva con attività a favore della comunità scolastica.

4. Nel caso di allontanamento dalla scuola, il Consiglio di classe stabilisce le modalità di recupero volte a garantire che lo studente non abbia pregiudizio dall'interruzione temporanea degli studi. Il periodo di allontanamento dall'attività scolastica va computato nelle assenze.
5. Le procedure relative all'irrogazione del provvedimento punitivo devono concludersi entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione.
6. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione; il ricorso va presentato all'Organo di garanzia.

Art. 21 – Organo di garanzia

L'Organo di garanzia risulta composto da:

- n. 1 alunno (il primo dei non eletti nel Consiglio di Istituto in carica);
- n. 1 genitore (il primo dei non eletti nel Consiglio di Istituto in carica);
- n. 1 docente (il primo dei non eletti nel Consiglio di Istituto in carica);
- il coordinatore del Consiglio di classe interessato;
- il dirigente scolastico.

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto e dichiarato nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa in vigore.